

ha pronunciato la seguente

### SENTENZA

sul ricorso n. 1207/2002 proposto da Domenico Cusimano rappresentato e difeso per procura a margine dell'atto introduttivo del giudizio dall'avv. Raffaele Di Tucci ed elettivamente domiciliato in Cagliari, via Tuveri n. 47 , presso lo studio del medesimo legale,

contro

- il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica,
- il Ministero dei trasporti e della navigazione, in persona del Ministro in carica,
- il Direttore dell'ufficio provinciale della motorizzazione civile di Cagliari,
- la Prefettura di Cagliari, in persona del Prefetto in carica,

tutti rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato presso il cui Ufficio Distrettuale di Cagliari, in via Dante n. 23, sono per legge domiciliati,  
per l'annullamento

della nota n. 20.786/1UPS del 13 agosto 2002 dell'Ufficio territoriale del Governo di Cagliari, di diniego della richiesta del ricorrente all'accesso agli atti del procedimento n. 3 e 319/02P di revisione della sua patente di guida e per la dichiarazione del suo diritto a prenderne visione e ad estrarne copia.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Amministrazione intimata;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Designato relatore il Primo Referendario dott. Tito Aru;

Uditi all'udienza camerale del 19 novembre 2002 l'avv. Raffaele Di Tucci per il ricorrente e l'avvocato dello Stato Annabella Risi per l'amministrazione resistente;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

### F A T T O

Con il ricorso in esame, notificato il 9 ottobre 2002 e depositato il successivo giorno 18, il ricorrente espone quanto segue.

Con provvedimento n. 319/02P del 6 giugno 2002 il Direttore dell'ufficio provinciale della M.C.T.C. di Cagliari disponeva la revisione della patente di guida di cui è titolare facendo riferimento ad una proposta del Comando dei Carabinieri di Sant'Avendrace relativa ad un comportamento di guida dello stesso ricorrente tale da far "... sorgere dubbi sulla persistenza

*nella S.V. dei requisiti di idoneità psicofisica prescritti per il possesso della patente di guida”.*

Al fine di comprendere, in mancanza di formali accertamenti, quale fosse il comportamento di guida posto a fondamento dell'anzidetto procedimento di revisione, il ricorrente ha chiesto l'accesso ai documenti ad esso relativi ottenendo tuttavia, in risposta, l'impugnato diniego motivato con riferimento all'articolo 4, comma 1°, lett. i) del D.M. 10 maggio 1994 n. 415, posto a salvaguardia dell'esigenza di tutelare, nelle inchieste ispettive sommarie e formali nonché nelle verifiche ispettive ordinarie e straordinarie, la riservatezza di terzi, persone, gruppi o imprese.

Di qui il ricorso in esame con il quale il ricorrente, contestando sia l'applicabilità nel caso di specie dell'art. 4 citato che, in ogni caso, la sussistenza delle asserite esigenze di tutela della riservatezza di terzi, ha chiesto, previo annullamento del diniego, l'accesso ai documenti di cui sopra, con favore delle spese.

Per resistere al ricorso si è costituita l'Amministrazione intimata che, con memoria depositata il 18 novembre 2002, confermando che il diniego impugnato costituirebbe corretta applicazione dell'articolo 4 cit., ha chiesto il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese.

All'udienza camerale del 19 novembre 2002, sentiti i difensori delle parti, la causa è stata posta in decisione.

## **DIRITTO**

Il provvedimento di revisione della patente di guida previsto dall'art. 128 del nuovo codice della strada qualora sorgano dubbi sulla persistenza nei titolari dei requisiti fisici e psichici prescritti o dell'idoneità tecnica ha natura non sanzionatoria ed è funzionale alla garanzia della sicurezza del traffico stradale (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 12 gennaio 2000 n. 276).

La giurisprudenza amministrativa formatasi in materia ha peraltro precisato che l'esercizio del predetto potere di revisione, pur rimesso alla più ampia discrezionalità dell'Amministrazione, dev'essere concretamente giustificato con adeguata motivazione (TAR Toscana, n. 34 del 15 gennaio 2001).

Nel caso di specie tale onere motivazionale è stato assolto *per relationem*, e precisamente col richiamo alla comunicazione n. 20786/1 della Prefettura di Cagliari in data 23 aprile 2002 “...dalla quale risulta che la S.V. il giorno 18/02/2002 veniva proposta dal comando cc Sant'Avendrace Cagliari a visita accurata c/o altre sedi specifiche...”.

Il contenuto del provvedimento rende dunque evidente la sussistenza di un interesse giuridicamente rilevante del ricorrente, anche al fine di attivare eventuali rimedi impugnatori, a conoscere gli atti esplicativi delle ragioni poste a fondamento della determinazione di revisione adottata nei suoi confronti.

Alla conseguente richiesta di accesso, motivata con l'esigenza di tutelare i propri interessi contro eventuali segnalazioni infondate, l'Amministrazione ha tuttavia opposto il diniego impugnato motivato esclusivamente col richiamo all'art. 4 del D.M. n. 415/1994, teso a salvaguardare la riservatezza di terzi, persone gruppi o imprese nei procedimenti di inchieste ispettive o verifiche.

Le argomentazioni dell'Amministrazione, quanto meno nei termini generici sopra riportati, non si appalesano condivisibili.

Ed invero, anche a voler considerare il procedimento in questione (revisione della patente di guida) come ricompreso nelle categorie di cui al citato art. 4, per giurisprudenza costante nelle ipotesi in cui l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi si pone astrattamente in contrasto col diritto di terzi alla riservatezza s'impone comunque per l'Amministrazione il dovere di valutare, con riguardo al caso concreto, il rilievo delle contrapposte esigenze al fine di limitare il sacrificio del primo alle sole ipotesi in cui la tutela della riservatezza risulti imposta da ragioni di particolare rilievo e pregnanza.

Ciò che può ad esempio verificarsi, venendo al caso di specie, in caso di ispezioni o verifiche attivate su segnalazioni di persone, gruppi o imprese interessate per diversi motivi a non esporsi direttamente in sede procedimentale per evitare in radice ogni possibile forma di intimidazione, pressione o turbativa.

Viceversa, il mero richiamo all'anzidetta previsione regolamentare non vale – ad avviso del Collegio - a giustificare il sacrificio del diritto di accesso agli atti, diritto come noto funzionale alla trasparenza dell'azione amministrativa, nella diversa ipotesi in cui l'atto per il quale si chiede l'accesso provenga da amministrazioni come l'Arma dei Carabinieri, la Polizia di Stato o la Prefettura, ossia da soggetti istituzionalmente preposti - nelle rispettive competenze - alla salvaguardia della sicurezza pubblica.

Pertanto, salvo il caso di esigenze di particolare segretezza che impongano anche in tale evenienza la copertura dell'atto richiesto, ipotesi che invero allo stato dei documenti di causa non ricorre nel caso in esame, qualora l'atto per il quale è richiesto l'accesso provenga da una delle menzionate amministrazioni deve ritenersi prevalente l'interesse del cittadino ad acquisire conoscenza della documentazione che lo riguarda anche al fine, come detto, di consentirgli l'eventuale esplicazione degli strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale previsti dall'ordinamento.

Pertanto, alla luce delle suesposte considerazioni e tenuto conto del difetto di motivazione del provvedimento di diniego, il ricorso va accolto, con ordine all'Amministrazione di consentire l'accesso agli atti menzionati nel provvedimento n. 319/02P del 6 giugno 2002 e, se richiesto, il rilascio di copia, previo pagamento dei relativi diritti.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

#### **P.Q.M.**

#### **IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA**

accoglie il ricorso in epigrafe e, per l'effetto, annulla il provvedimento di diniego e ordina all'Amministrazione di consentire l'accesso richiesto nei termini indicati in motivazione. Condanna l'Amministrazione al pagamento in favore del ricorrente delle spese di giudizio, liquidandole in complessive Euro 800,00 (ottocento//00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio, il giorno 19 novembre 2002 dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna con l'intervento dei Signori Magistrati:

- Manfredo Atzeni, Presidente f.f.,
- Francesco Scano, Consigliere,
- Tito Aru, Primo Referendario, estensore.

Depositata in segreteria oggi 28/11/2002

Il Direttore di Segreteria

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA SARDEGNA

Cagliari \_\_\_\_\_ copia conforme all'originale  
è stata trasmessa / che si trasmette al \_\_\_\_\_

---

a norma dell'art. 87 del regolamento di procedura 17 agosto 1907 n. 642

IL DIRETTORE DI SEGRETERIA